

COMUNE DI PIANEZZA
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI

Il Regolamento comunale disciplinante il funzionamento e la composizione delle Commissioni Consiliari permanenti è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 26/10/2001.

Il presente Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/10/2023.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1 – Funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti

Le Commissioni Consiliari Permanenti esercitano le funzioni stabilite dall'art. 14 dello Statuto, dal presente Regolamento, da altri Regolamenti e deliberazioni del Consiglio Comunale.

Per il proprio funzionamento le Commissioni Consiliari Permanenti utilizzano le risorse e gli strumenti disponibili per il Consiglio Comunale.

Le Commissioni, relativamente alle materie di propria competenza, possono organizzare consultazioni ed audizioni di organismi associativi, forze sociali, politiche ed economiche, il cui programma è deciso dalla Commissione. Esse inoltre possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei presidenti delle Commissioni Consultive, dei dirigenti, funzionari e dei titolari degli uffici comunali, degli amministratori di Enti Consorziati e dei rappresentanti del Comune in altri Enti, dei concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire.

Art. 2 – Elenco della Commissioni Consiliari Permanenti

Le Commissioni Consiliari Permanenti sono istituite in numero di due ed hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie.

I Commissione:	Bilancio – Regolamenti
II Commissione:	Urbanistica – Edilizia privata e pubblica – Lavori pubblici.

Art. 3 – Costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti

Entro trenta giorni dalla prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti previste dal presente Regolamento, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio.

La costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti avviene attraverso una deliberazione del Consiglio Comunale, contenente la composizione di ogni Commissione, sulla base delle indicazioni del presente regolamento, proposta dal Sindaco. Analogamente si procede nei casi di sostituzione di Consiglieri dimissionari dalla propria Commissione e nei casi in cui la modificazione della composizione dei Gruppi Consiliari rende necessaria una distribuzione delle presenze nelle Commissioni.

Art. 4 – Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti

Ogni Commissione Consiliare Permanente è composta da Consiglieri rappresentanti tutti i Gruppi Consiliari. Tutti i Consiglieri Comunali hanno diritto di far parte **di** almeno una Commissione. I gruppi Consiliari **fino a due Consiglieri hanno diritto ad essere presenti in ogni commissione con un componente. Per i gruppi consiliari di numero superiore, la rappresentanza avverrà nel modo seguente: gruppi da tre a quattro Consiglieri numero due componenti; gruppi da cinque a nove Consiglieri numero cinque componenti; gruppi da dieci o più Consiglieri numero sei componenti.**

Ai sensi dell'art. **19** dello Statuto, non possono far parte delle Commissioni **il Presidente del Consiglio**, il Sindaco e gli Assessori, **possono intervenire in merito ad argomenti specifici**. I Consiglieri Comunali non facenti parti delle Commissioni, possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Ogni Consigliere Comunale può rinunciare a far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, comunicandolo in forma scritta al **Presidente del Consiglio**. L'indicazione dei nominativi dei Consiglieri nelle Commissioni Consiliari è **comunicata** al Presidente del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta consiliare di costituzione delle relative commissioni.

I Consiglieri assenti dalla riunione della Commissione Consiliare Permanente di cui fanno parte possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio Capogruppo o da un altro Consigliere da questi delegato per iscritto.

I Consiglieri possono farsi assistere, nel corso dei lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti di cui sono membri, da un esperto di propria fiducia, previa comunicazione scritta dal Presidente della Commissione. Gli esperti non hanno diritto di voto e non possono assistere alle sedute segrete delle Commissioni. Essi devono essere esenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità che la Legge stabilisce per i Consiglieri Comunali.

Art. 5 – Rappresentatività dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti

Ai fini del numero legale per la validità delle riunioni e nelle votazioni, ogni Consigliere, nella Commissione Consiliare Permanente di cui fa parte, è rappresentativo di un numero di Consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio Gruppo Consiliare diviso per il numero di Consiglieri del Gruppo presenti che fanno parte della Commissione.

Nelle riunioni e nelle votazioni disciplinate dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento ogni Consigliere è rappresentativo di un numero di Consiglieri Comunali e di voti pari al numero di componenti del proprio Gruppo Consiliare diviso per il numero di Consiglieri del Gruppo che fanno parte della Commissione.

Nei casi di riunioni congiunte di più Commissioni Consiliari Permanenti ogni Consigliere è rappresentativo di un numero di Consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio Gruppo Consiliare diviso per il numero di Consiglieri del Gruppo che fanno parte delle Commissioni convocate presenti.

Art. 6 – Presidenza delle Commissioni Consiliari Permanenti

Ogni Commissione Consiliare Permanente provvede ad eleggere nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede la riunione della Commissione e ne stabilisce l'ordine del giorno, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento. Egli esercita tutte le funzioni previste dal Regolamento e cura l'efficace esercizio delle competenze della Commissione e l'attuazione delle sue decisioni.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano per legge fra i componenti della Commissione.

Art. 7 – Elezione della Presidenza delle Commissioni Consiliari Permanenti

Il Presidente e il Vicepresidente di ogni Commissione sono eletti nella prima seduta della Commissione. La seduta è convocata dal Sindaco, che la presiede sino all'elezione del Presidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente delle Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica 30 mesi e sono rinnovabili. La Commissione deve essere convocata dal suo Presidente entro i dieci giorni antecedenti tale scadenza per procedere alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente con le modalità di cui ai commi successivi.

Qualora il mandato del Presidente o del Vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale esso è prorogato sino a tale scadenza.

L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene a scrutinio palese ed i voti espressi da ciascun componente della Commissione sono computati come stabilito dal precedente Art. 5, 2° comma.

Nelle votazioni per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente delle Commissioni i Consiglieri che le compongono non possono farsi sostituire.

Nella prima votazione risulta eletto Presidente il Consigliere che abbia ottenuto il voto di Consiglieri che rappresentino la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

Qualora nessun Consigliere ottenga la maggioranza prevista al comma precedente, la seconda votazione ha luogo in una successiva seduta che deve svolgersi almeno 24 ore dopo la seduta in cui ha avuto luogo la prima votazione. Nella seconda votazione risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto il voto di componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti espressi. Nel caso più Consiglieri conseguano lo stesso numero di voti rappresentati, risulta eletto il Consigliere più anziano ai sensi di Legge.

Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto il Consigliere che nella prima votazione ottiene il voto di Consiglieri che rappresentino il maggior numero di Consiglieri Comunali.

Art. 8 – Dimissioni e revoca del Presidente e del Vicepresidente

In caso di dimissioni del Presidente di una Commissione Consiliare Permanente o di sua cessazione dalla carica di Consigliere, essa è convocata dal Vicepresidente o, in caso di sua vacanza, dal Sindaco, entro i dieci giorni successivi, per provvedere all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente art. 7. In caso di dimissioni del Vicepresidente la Commissione è convocata entro i dieci giorni successivi dal Presidente per l'elezione del nuovo Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente di una Commissione Consiliare Permanente possono essere revocati dalla Commissione, con l'approvazione di una mozione di revoca sottoscritta da un numero di Consiglieri membri della Commissione che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. Il Sindaco, al quale la mozione deve essere presentata, provvede a convocare, entro i quindici giorni successivi, la Commissione con all'ordine del giorno la votazione della mozione che è votata palesemente ed è approvata se ottiene il voto favorevole di Consiglieri che rappresentino, ai sensi del precedente art. 5, 2° comma, la maggioranza dei Consiglieri Comunali. La mozione proponente la revoca del Vicepresidente è presentata al Presidente della Commissione che procede come sopra. In caso di revoca del Presidente di una Commissione Consiliare Permanente, il Vicepresidente della Commissione o, in caso di sua vacanza, il Sindaco è tenuto a convocare la Commissione nei successivi dieci giorni con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di vacanza del Presidente e del Vicepresidente, le Commissioni Consiliari Permanenti sono convocate, per l'esercizio delle proprie funzioni, dal Sindaco.

Art. 9 – Segreteria delle adunanze

La funzione di Segretario delle adunanze è svolta da un funzionario designato dal Segretario Generale.

Il Segretario dell'adunanza assiste il Presidente della Commissione, redige il verbale e svolge gli altri compiti stabiliti dal Regolamento.

Art. 10 – Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti

Ogni Commissione Consiliare Permanente è tenuta a svolgere tutte le adunanze necessarie per esercitare efficacemente le sue funzioni.

Le adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti sono convocate dal proprio Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento.

Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o dagli Assessori competenti. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi.

Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo possibile, riferendo al Consiglio sul lavoro svolto con una relazione presentata dal Presidente o da un delegato della Commissione, esposta all'Assemblea subito dopo l'illustrazione dell'argomento fatta dal Sindaco o dall'Assessore competente.

Il Presidente è tenuto, entro dieci giorni, a convocare la Commissione su un determinato argomento, ovvero a inserire un argomento al primo punto dell'ordine del giorno di una adunanza già convocata, quando lo richiedano in forma scritta Consiglieri componenti della Commissione che rappresentino un terzo dei Consiglieri Comunali.

Nell'esercizio pieno delle loro funzioni, in via straordinaria, le commissioni permanenti potranno essere convocate su argomenti di carattere più generale rispetto alle materie di propria stretta competenza, qualora ne facciano richiesta scritta i consiglieri componenti la commissione che rappresentino un terzo del Consiglio Comunale.

In tal caso il Presidente è tenuto a procedere ai sensi del comma precedente.

Qualora siano trascorsi dieci giorni da quando una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno è stata assegnata all'esame della Commissione senza che essa sia stata inserita al suo ordine del giorno, a richiesta di un Consigliere membro della Commissione, formulata in forma scritta o verbalmente in apertura di una seduta, essa deve essere inserita all'ordine del giorno di una seduta che si svolga entro i dieci giorni successivi. Per le deliberazioni proposte dalla Giunta la richiesta può essere formulata dal Sindaco o da un Assessore.

Qualora il Presidente di una Commissione Consiliare Permanente non provveda a convocare la Commissione in termini utili per ottemperare a quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti, da una deliberazione o da una mozione del Consiglio Comunale, il Sindaco può intimargli di provvedere entro una determinata scadenza e, ove persista l'inadempienza, convocare in sua vece la Commissione.

Le adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti sono convocate in forma scritta con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate riunioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno relativi alle adunanze di cui al comma successivo possono essere recapitati con 24 ore di anticipo.

Con lo stesso avviso di convocazione possono essere convocate più adunanze. Non possono essere convocate più di due adunanze della Commissione nello stesso giorno.

Salvo specifica autorizzazione del Sindaco, le Commissioni Consiliari Permanenti non possono riunirsi nei giorni in cui è convocata la riunione del Consiglio Comunale.

Copia della convocazione e dell'ordine del giorno delle Commissioni Consiliari Permanenti è inviata al Sindaco e ai Capigruppo Consiliari e ai Presidenti delle Commissioni consultive.

Art. 11 – Luogo delle adunanze

Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono a Palazzo Comunale. Esse possono eccezionalmente riunirsi in altri luoghi del territorio cittadino qualora sia deciso dalla Commissione in una precedente riunione.

Art. 12 – Numero legale per la validità delle sedute

Le sedute delle Commissioni sono valide se ad esse partecipano Consiglieri che le compongono o Consiglieri che li sostituiscono, che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri Comunali.

Il Presidente della Commissione, a partire dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, constatata attraverso il Segretario la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, può dichiarare aperta la seduta per procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno.

Trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Segretario procede, a richiesta del Presidente o di un Consigliere membro della Commissione o di un Consigliere che lo sostituisca, a verificare la presenza del numero legale.

In caso di esito negativo il Presidente dichiara deserta o chiusa la seduta.

Qualora, successivamente all'apertura di una seduta, il Presidente constati in qualsiasi momento che il numero legale necessario per la validità della riunione sia venuto meno, dichiara chiusa la seduta.

Art. 13 – Decisioni delle Commissioni

Salvo diverse disposizioni del Regolamento, le decisioni delle Commissioni sono assunte con il voto favorevole di componenti che rappresentino un numero di Consiglieri che costituisca la maggioranza dei Consiglieri rappresentati dai componenti votanti. Le votazioni avvengono in forma palese.

Art. 14 – Partecipazione ai lavori delle Commissioni dei Consiglieri non componenti e degli Assessori

I Consiglieri che non ne siano componenti e non sostituiscano un componente possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti. Essi hanno diritto di parola quando la Commissione tratti proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno ad essa assegnate dal Consiglio o interpellanze da essi sottoscritte.

Gli Assessori sono tenuti a intervenire, con diritto di parola, a tutte le riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti, quando sono convocati. Nel caso di loro impedimento a partecipare alla riunione della Commissione possono farsi sostituire da un funzionario del Comune delegato per iscritto.

Almeno un Assessore competente per materia è sempre tenuto a partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti quando esse esaminano proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale.

Gli Assessori possono comunque intervenire alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 15 – Partecipazione alle adunanze delle Commissioni dei funzionari del Comune

Possono partecipare alle riunioni delle Commissioni i funzionari del Comune appositamente convocati. Essi possono prendere la parola per rispondere alle domande dei Consiglieri che compongono la Commissione o dei loro sostituti.

Il Sindaco e gli Assessori, quando sono tenuti a partecipare alla riunione di una Commissione, possono convocare funzionari del Comune. Essi possono prendere la parola su richiesta del Sindaco o dell'Assessore e del Presidente della Commissione.

Il Segretario Generale o un Vicesegretario possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni. Essi possono prendere la parola su richiesta del Presidente della Commissione.

Il Segretario della Commissione può prendere la parola su richiesta del Presidente.

Art. 16 – Pubblicità delle adunanze

Le adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti sono pubbliche. La pubblicità delle Commissioni è assicurata attraverso la possibilità di assistervi per un numero di cittadini compatibile con le dimensioni del luogo di riunione.

Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

Art. 17 – Verbalizzazione delle adunanze delle Commissioni

Delle adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti viene tenuto, a cura della Segreteria della riunione, un verbale sintetico contenente l'elenco degli argomenti esaminati, le eventuali decisioni assunte ed i voti espressi. Esso è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato al termine della seduta o nella seduta successiva.

Di norma delle adunanze delle Commissioni è effettuata la registrazione a mezzo di apposito impianto. I supporti contenenti le registrazioni non hanno valore di verbale ma di "resoconto non corretto".

Art. 18 – Norma generale

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.